

Dottori commercialisti e Revisori Contabili
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Bolzano, 16 gennaio 2023

Dott. **Alessandro Steiner** Dott. **Ivo Senoner**
Dott. **Fabrizio Rossi** Dott. **Roberto Pedrotti**
Dott.ssa **Barbara Giordano** Dott.ssa **Valeria D'Allura**

SPETT.LI CLIENTI

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater
Dott. **Loris De Bernardo** Dott. **Thomas Weissensteiner**

Collaboratori – Mitarbeiter
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:
Dott.ssa **Gianna Sblandano** Dott.ssa **Georgia Senoner**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:
Rag. **Daniele Colaone** **Manuel Colaone**
Dott. **Alexander Cecco**

Dott. **Daniel Menestrina** Dott. **Andrea Venturini**
Dott. **Simon Kofler** Dott. **Marco Fonio**

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA
RUNDSCHREIBEN

OGGETTO: LEGGE BILANCIO 2023

Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023:

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

SUPERBONUS PER IL 2023 E ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Viene stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025

Esiste tuttavia una norma transitoria che conferma il superbonus al 110% per alcuni interventi avviati già nel corso del 2022 da verificare caso per caso.

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

- l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.

INTRODUZIONE DELLA “FLAT TAX” INCREMENTALE

Viene istituita un'imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15%, sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Vengono incrementate le soglie di ricavi per usufruire del regime di contabilità semplificata che sono elevate a 500.000,00 euro, per le imprese che svolgono prestazioni di servizi, e a 800.000,00 euro, per le imprese che svolgono altre attività.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È stata riaperta anche la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON QUOTATE)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001, mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 16%.

DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL 75%

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%”, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

- l'aliquota della detrazione è il 75%;
- l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

LIMITE DI SPESA PER LA DETRAZIONE "BONUS MOBILI"

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023.

Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.

DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso.

Dall'1.1.2023 possono essere dilazionati in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Viene prorogato al primo trimestre 2023 il credito di imposta a favore delle imprese e gas pari al:

- 35% della spesa sostenuta (solo sulla componente energia della tariffa) per l'acquisto di energia elettrica (45% per le sole c.d. imprese energivore) effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023
- 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023

DEFINIZIONI FISCALI

Tra le varie agevolazioni previste si indicano:

1. **la sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.** Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.
2. **La rottamazione delle cartelle di pagamento** riguardante le pretese fiscali/contributive derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Presentando domanda entro il 30.4.2023, si beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare. Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate.
3. Altre definizioni agevolate in materia di ravvedimento operoso, di avvisi bonari, di accertamento con adesione, di contenzioso tributario che consentono una significativa riduzione delle sanzioni da pagare ma che presuppongono l'esistenza di casistiche da approfondire in modo specifico.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

TASSAZIONE MANCE PERCEPITE DAI LAVORATORI

Viene introdotta un'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dai lavoratori di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora il reddito imponibile non superi i Euro 50.000,00.

ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE

L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023, nella misura pari al:

- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI UNDER 36

Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:

- le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,

effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI PERCEPTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).

INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE

L'incentivo previsto dall'art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici in determinate condizioni effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Viene esteso l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.

Le principali novità riguardano:

- l'innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5.

CONGEDO PARENTALE

Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità all'80%, a condizione che:

- tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;
- il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.

ALTRE NOVITA' 2023

INNALZAMENTO DEL LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.

Cordiali saluti

Studio Associato Steiner Senoner & Partners